

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

OGGETTO:

- 1) D.d.l. "Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali";
- 2) p.d.l. Fortunato ed altri - "Composizione e funzionamento della Commissione di disciplina delle Unità Sanitarie Locali".

DECISIONE:

La terza Commissione, nella seduta del 26/1 u.s., esaminati congiuntamente i provvedimenti in oggetto specificati, a voti unanimi esprime parere favorevole sull'allegato testo unificato, parte integrante della presente decisione.



RELATORE: Vito NOTARNICOLA

am/

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

T E S T O U N I F I C A T O

" COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA
DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI"

DECISIONE ADDOTTATA ALL'UNANIMITA' DALLA III° COMMISSIONE NELLA
SEDUTA DEL 26.1.1984 .

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

il D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 "Stato giuridico del personale delle UU.SS.LL.", all'art. 61 prevede l'istituzione in ogni unità sanitaria locale di una Commissione di disciplina composta da dipendenti dell'unità sanitaria per metà nominati dalla stessa e per metà designati dalle organizzazioni sindacali interessate.

L'ultimo comma del predetto articolo rinvia alla legge regionale la disciplina del numero dei componenti delle Commissioni, delle modalità di funzionamento e delle funzioni di segreteria, nonché delle modalità per la nomina e la designazione dei componenti.

Il testo che si propone all'approvazione del Consiglio regionale, composto da quindici articoli, è il risultato di un lavoro di unificazione operato dalla terza Commissione di una proposta di legge presentata dai colleghi Fortunato, Caramia, Sinisi e Traversa e di un d.d.l. approvato dalla Giunta regionale.

Gli articoli dall'uno al quattro disciplinano le modalità di istituzione delle Commissioni di disciplina, prevedendo:

- all'art. 1 la composizione - Per evitare pletoricità non opportuna e per assicurare la massima funzionalità del collegio si è previsto in sei il numero dei componenti, dei quali tre nominati dal Comitato di gestione delle UU.SS.LL. e tre nominati dalle organizzazioni sindacali interessate che la Commissione ha individuato in quelle firmatarie dell'accordo nazionale unico di cui all'ottavo comma dell'art. 47 della legge n. 833/78.

Il Collegio è assistito da un segretario, senza diritto di voto, da scegliersi tra i dipendenti della U.S.L. del ruolo del perso-

./.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

- 2 -

nale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quello di collaboratore.

- all'art. 2 le modalità di nomina dei componenti effettivi e supplenti da parte del Comitato di gestione prevedendo la votazione segreta per la semplice considerazione che trattasi di deliberazioni concernenti persone e limitando il voto ad un solo nominativo per garantire la più ampia rappresentatività del collegio.
 - all'art. 3 le modalità di designazione congiunta dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale, individuando nelle rappresentanze provinciali gli organi competenti.
Nel caso di mancato accordo, è prevista la designazione separata di un componente effettivo e di un supplente da parte delle stesse organizzazioni sindacali.
 - all'art. 4 la costituzione delle Commissioni e la nomina del Segretario da parte del Comitato di gestione delle UU.SS.LL.
 - l'art. 5 disciplina l'insediamento e la nomina del Presidente della Commissione che deve avvenire in prima votazione con un quorum qualificato - quattro voti - ed in seconda votazione a maggioranza di voti con prevalenza del più anziano di età in caso di parità di voti.
- Gli art. 6 e 7 riguardano la durata in carica della commissione, fissata in 3 anni, le procedure per il rinnovo della stessa sia alla scadenza naturale, sia in caso di dimissioni simultanee di tre componenti effettivi, nonché le com-

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

- 3 -

petenze e le funzioni del Presidente.

E' stabilito il divieto di rielezione esteso anche ai casi di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie al fine di garantire un opportuno avvicendamento e di evitare forme improprie di istituzionalizzazione.

L'art. 8 detta norme di comportamento dei componenti, disciplina i casi di sostituzione degli effettivi con i supplenti nonchè le dimissioni e la conseguente nomina del successore.

Gli articoli 9 e 10 disciplinano i casi di incompatibilità, di decadenza e di ricusazione. E' stata prevista la sospensione dall'incarico per il componente sottoposto a procedimento disciplinare fino alla definizione dello stesso.

Definiti nell'art. 11 i compiti del Segretario e le modalità di sostituzione dello stesso e nell'art. 12 le modalità di convocazione ed il quorum necessario per la validità delle sedute, l'art. 13, in materia di infrazioni, sanzioni e procedimento disciplinare, fa espresso rinvio alla normativa vigente per gli impiegati civili dello stato nonchè al D.P.R. n. 761/79.

In particolare si individuano nei dirigenti dei servizi di cui all'art. 40 della L.r. n. 51/80 e successive modificazioni, le persone competenti ad infliggere la sanzione della censura ed a iniziare il procedimento di irrogazione di sanzioni più gravi, mentre la competenza per l'irrogazione della predetta sanzione ai dirigenti dei servizi ed ai coordinatori viene riconosciuta al Presidente del Comitato di gestione.

Una norma transitoria per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge è stabilita dall'art. 14 con la previsione della riassunzione dei procedimenti entro novanta giorni dalla innanzidetta data,

./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

- 4 -

pena l'estinzione del procedimento.


Infine l'art.15 contiene una disposizione finale per la prima applicazione della presente legge.

Colleghi consiglieri, con questa legge regionale non solo diamo attuazione ad una delega contenuta nell'art.61 del D.P.R.n.761/79, ma riteniamo di dare un contributo concreto per la soluzione di problematiche sorte con l'entrata in vigore del sudetto D.P.R. e per la certezza dei rapporti tra il personale e le UU.SS.LL. in questa fase tanto travagliata della riforma sanitaria.

Pertanto si propone all'approvazione di questo Consiglio la legge in questione nel testo licenziato con parere favorevole, all'unanimità, dalla terza Commissione Consiliare.

IL RELATORE

(DR. Vito Notarnicola)



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART.1 (Composizione)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.61 del D.P.R. 20 dicembre 1979,n.761, in ogni Unità Sanitaria Locale è istituita una Commissione di disciplina composta di sei componenti titolari,di cui tre nominati dal Comitato di Gestione,e tre designati,congiuntamente,dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo di cui all'art.47 della legge 23 dicembre 1978,n.833. Per ciascun componente titolare,e con le stesse modalità è rispettivamente nominato o designato un componente supplente.

Tutti i componenti ,effettivi e supplenti,devono essere dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale;tra i componenti effettivi viene eletto il presidente. Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta la iscrizione agli Albi professionali,la Commissione è integrata da un componente,con voto consultivo,designato dal competente Ordine o Collegio professionale.

Esplica le funzioni di segretario,senza diritto di voto,un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale del ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore.

Per la costituzione e il funzionamento della Commissione di disciplina si osservano i criteri previsti nella presente legge.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

- 2 -

ART.2 (Nomina dei componenti da parte dell'USL)

Alla nomina dei tre componenti effettivi di sua spettanza il Comitato di Gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato ad un nome.

In caso di parità di suffragio, risulta eletto il più anziano di età.

Ad avvenuta nomina dei tre componenti effettivi, il Comitato di Gestione provvede, nella stessa seduta, e con le stesse modalità di cui al precedente comma, alla nomina dei tre componenti supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ogni nominativo di questi ultimi a ciascuno dei componenti effettivi già nominati; a tale fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei componenti effettivi.

Le deliberazioni adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni.

./.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 3 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

**ART. 3 (Designazione dei componenti da parte
delle Organizzazioni Sindacali)**

Le designazioni dei componenti titolari e supplenti vengono richieste dal Presidente del Comitato di gestione a tutte le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale del personale dipendente, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze provinciali di dette organizzazioni.

Le Organizzazioni sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quello del componente titolare, il nominativo del corrispondente componente supplente e deve pervenire al Presidente del Comitato di Gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

Scaduto inutilmente il predetto termine, il Presidente del Comitato di Gestione, richiede alle stesse organizzazioni sindacali la designazione separata di un componente effettivo e di un supplente, da effettuarsi entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

./.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 4 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART.4 (Costituzione)

La costituzione della Commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del Comitato di gestione.

Con lo stesso provvedimento, il Comitato di Gestione, ^{affida} ~~incarica~~ delle funzioni di segretario della Commissione di disciplina ^a un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo con posizione funzionale non inferiore a quella di collaboratore.



./.

**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 5 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART.5 (Insediamento)

Il Presidente del Comitato di Gestione insedia la Commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza.

Indi, coadiuvato dal segretario, ne verifica la regolare composizione e invita i presenti a procedere all'elezione del Presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

Il Presidente della Commissione di disciplina deve essere prescelto tra i componenti effettivi, con votazione segreta, e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro.

In caso di esito negativo, il Presidente del Comitato di Gestione indice una seconda votazione.

In detta seconda votazione risulta eletto il componente effettivo che abbia riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di suffragio, risulta eletto il più anziano di età.

Della seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal segretario, dal Presidente del Comitato di Gestione e dal Presidente della Commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del componente effettivo più anziano fra i presenti.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

- 6 -

ART.6 (Durata in carica e rinnovo)

La Commissione di disciplina dura in carica tre anni.

Qualora durante tale periodo taluno dei componenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione per il tempo che rimane al compimento del triennio, ~~con~~ ^{le} modalità di designazione previste dalla presente legge.

L'iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al Presidente del Comitato di ~~G~~ ^{gestione}, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli art. ~~2~~ ² e 3 entro il secondo mese precedente a quello di scadenza.

Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della Commissione in caso di simultanee dimissioni di tre componenti effettivi. All'uopo, il Comitato di ~~G~~ ^{gestione}, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la Commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

Il Presidente ed i componenti effettivi della Commissione non possono essere confermati: tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 7 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART.7 (Presidente)

Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ~~ella~~ firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal segretario, ~~ella~~ esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa o comunque richiesti dalla presente legge. In particolare:

- fissa la data della trattazione orale ;
- riferisce sui casi sottoposti a giudizio ;
- può nominare un relatore ;
- decide sulle ricusazioni dei componenti effettivi o supplenti ;
- determina l'ordine e le modalità di votazione dei componenti e ne raccoglie le manifestazioni di volontà.

Il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'^{art. 61} comma terzo, del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, designa il suo sostituto tra i componenti effettivi.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 8 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART.8 (Componenti)

I componenti effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della Commissione.

Ogni componente effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente componente supplente, il quale può intervenire a tutte le riunioni della Commissione, ma la sua presenza assume rilevanza a ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il componente supplente sostituisce altresì il membro effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto al secondo e quarto comma del precedente articolo 6.

Le dimissioni dei componenti effettivi e supplenti vanno inviate al Presidente della Commissione, che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Comitato di Gestione.

Il componente dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine, si procede con le modalità ed i criteri indicati all'art. 2, se trattasi di componente nominato, e all'art. 3, se trattasi di componente designato.

Con le stesse modalità si provvede alla sostituzione dei componenti che abbiano effettuato tre assenze senza giustificati circostanziati motivi.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 9 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART. 9 (Incopatibilità e decadenza)

Non possono far parte della Commissione di disciplina i dipendenti che nell'ultimo quinquennio siano incorsi in sanzioni disciplinari superiori alla censura.

Non possono, inoltre, far parte della Commissione i dipendenti che siano tra loro parenti o affini sino al secondo grado. In mancanza di intesa tra gli interessati, dovrà essere sostituito chi è stato designato o nominato per ultimo o il più giovane di età.

Non possono partecipare alla seduta della Commissione i componenti legati da vincolo di parentela o affinità, entro il quarto grado, al dipendente sottoposto a procedimento disciplinare.

Non possono prendere parte alla seduta della Commissione i componenti che nell'espletamento del mandato abbiano compiuto accertamenti ed esperito indagini inerenti alle infrazioni per cui si procede.

Il componente effettivo o supplente che riporti sanzioni disciplinari superiori alla censura o cessato dall'impiego decade dall'incarico.

Rimane sospeso il componente sottoposto a procedimento disciplinare fino alla definizione dello stesso.

La decisione e gli atti compiuti in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli di diritto.

I vizi relativi alla composizione della Commissione possono essere rilevati per la prima volta anche in caso di ricorso avverso il provvedimento definitivo che infligge la sanzione disciplinare.



**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART.10 (Ricusazione)

I componenti della Commissione possono essere ricusati nei casi e con le forme previste dall'articolo 149 del D.P.R. 10 Gennaio 1957, n.3.

Sull'istanza di ricusazione, sentito l'interessato, decide in via definitiva il presidente della Commissione; se sia stato ricusato il presidente, decide, in via definitiva, il Comitato di Gestione, al quale il presidente ricusato trasmette l'istanza e le proprie eventuali deduzioni.

Non possono partecipare alle deliberazioni i componenti della Commissione che abbiano assunto l'iniziativa del procedimento disciplinare.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 11 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART.11 (Segretario)

Il segretario assiste alle sedute della Commissione e redige e firma i verbali, coadiuva il presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria e, tra l'altro, provvede alla tenuta obbligatoria:

- di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;
- di un registro di spedizione;
- di un registro originale dei verbali delle sedute.

Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc; egli inoltre firma, unitamente al presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie. In caso di dimissioni del segretario, provvede il Comitato di Gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'art. 4.

In caso di legittimo impedimento o assenza del segretario, il Presidente del Comitato di Gestione provvede alla sua temporanea sostituzione.

A ogni conseguente effetto la segreteria della Commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 12 -

3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)

ART.12 (Validità delle adunanze e delle deliberazioni)

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale componente previsto dal quarto comma dell'articolo 1.

La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i componenti, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

Salvo quanto previsto dall'articolo 5, la Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni, in copia autenticata dal segretario, con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale, vengono sollecitamente trasmessi al Presidente del Comitato di Gestione per i provvedimenti di competenza.



**Art.13 (Infranzioni,sanzioni e procedimento
disciplinare)**

Per le infranzioni,le sospensioni cautelari,le sanzioni e l'intero procedimento disciplinare si applicano al personale delle Unità Sanitarie Locali le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, di cui al D.P.R.10 Gennaio 1957,n.3 e successive integrazioni e modificazioni, nonché la normativa di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979,n.761.

Competente ad infliggere la censura è il dirigente dei servizi di cui all'art.40 della legge regionale 26 maggio 1980,n.51,modificata ed integrata dalla legge regionale 27 maggio 1982,n.23, cui è assegnato il dipendente.

Contro il provvedimento di censura inflitto dal dirigente del servizio è ammesso ricorso al Presidente del Comitato di Gestione, che provvede in via definitiva.

Ai dirigenti dei servizi ed ai coordinatori, sanitari e amministrativi, la sanzione della censura è inflitta dal Presidente del Comitato di Gestione.

Contro il provvedimento del Presidente del Comitato di Gestione con cui viene inflitta la censura, è ammesso ricorso al Comitato di Gestione, che delibera in via definitiva.

L'iniziativa per il procedimento d'irrogazione di sanzioni disciplinari superiori alla censura, spetta a chi è competente ad infliggere la censura, nonché ai coordinatori, sanitario o amministrativo, a seconda che si tratti di dipendenti, rispettivamente del ruolo sanitario o dei ruoli professionali tecnico e amministrativo.

Il dirigente del servizio competente ad infliggere la censura, ove ritenga, esperiti gli accertamenti del caso, che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti ai coordinatori, secondo la competenza, per il prosieguo delle procedure secondo le modalità richiamate dal I° comma del presente articolo.



**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

(Segue) Art. 13

Nei procedimenti disciplinari a carico dei dirigenti dei servizi e dei coordinatori, gli atti procedurali vengono compiuti dal presidente del Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione, con deliberazione, soggetta ai controlli di legge, delibera di prosciogliere il dipendente da ogni addebito o di infliggere la sanzione, in conformità della deliberazione della Commissione di disciplina, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole al dipendente.

La deliberazione del Comitato di Gestione, in copia autentica, deve essere comunicata al dipendente entro dieci giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.

I provvedimenti concernenti la sospensione dalla qualifica e la destinazione sono comunicati alla Regione.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 15 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART. 14 (Norme transitorie)

I procedimenti disciplinari in corso all'entrata in vigore della presente legge sono riassunti e portati a termine dalla Commissione di disciplina, con le modalità e le procedure di cui ai precedenti articoli, non oltre i novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

La mancata riassunzione nei termini suddetti estingue il procedimento.



**Consiglio Regionale
della Puglia**

- 16 -

**3. Commissione Consiliare Permanente
(Servizi Sociali)**

ART. 15 (Disposizione finale)

In sede di prima applicazione, il Presidente del Comitato di
Gestione deve avviare le procedure previste dagli art. ² e 3 en-
tro un mese dalla data di entrata in vigore della presente Legge.

